

Notizia in primo piano linkabile all'interno dei siti internet di ITHACA e LINKS

PROGETTO CONGIUNTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE dell'Associazione ITHACA - Information Technology for Humanitarian Assistance, Cooperation and Action nella Fondazione LINKS - Leading Innovation and Knowledge for Society

All'interno del link:

In data 12 aprile 2021 ed in data 15 aprile 2021 gli Organi Amministrativi di Fondazione LINKS ed associazione ITHACA hanno rispettivamente approvato il progetto congiunto di fusione ai sensi dell'art. 42-bis c.c. e dell'art. 2501-ter c.c. e dato l'avvio alla procedura di fusione per incorporazione che garantirà la continuità dei rapporti giuridici in essere, consolidando i legami con le istituzioni presenti sul territorio e dando priorità ai più ampi progetti di ricerca che caratterizzano le due Entità.

Il progetto congiunto di fusione unitamente ai suoi allegati (statuto vigente della Fondazione LINKS e nuovo statuto approvato in data 12 aprile 2021 e la cui efficacia è in ogni caso sottoposta a condizione sospensiva fino a quando la modifica non verrà iscritta presso il Registro delle Persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Torino) sono stati depositati per l'iscrizione presso il registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Torino da parte di tutti e due gli Enti in data 16 Aprile 2021.

Documentazione consultabile:

1. Progetto congiunto di fusione;
2. statuto dell'Entità incorporante, ovvero la Fondazione LINKS, nella sua attuale formulazione vigente;
3. statuto dell'Entità incorporante, ovvero la Fondazione LINKS, nella nuova formulazione, la cui efficacia è subordinata all'avvenuta iscrizione presso il Registro delle Persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Torino.

PROGETTO CONGIUNTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
dell'associazione ITHACA
Information Technology for Humanitarian Assistance, Cooperation and Action
nella
Fondazione LINKS - Leading Innovation and Knowledge for Society
redatto ai sensi dell'art. 42-bis c.c. e dell'art. 2501-ter c.c.

PREMESSE

Il presente progetto congiunto prevede la fusione per incorporazione (di seguito "Operazione") delle seguenti Entità

- Fondazione LINKS - Leading Innovation and Knowledge for Society (di seguito "Fondazione LINKS" o "LINKS") con sede legale a Torino Via Pier Carlo Boggio n. 61, codice fiscale 97810470019, partita IVA 11904960017, iscritta al numero REA TO – 1253576 nonché al Registro delle Persone giuridiche presso la Prefettura di Torino al n. 907, soggetto incorporante;
- associazione ITHACA - Information Technology for Humanitarian Assistance, Cooperation and Action (di seguito "associazione ITHACA" o "ITHACA") con sede legale a Torino Via Pier Carlo Boggio n. 61, codice fiscale 97682870015, partita IVA 09524130011, iscritta al numero REA TO - 1140964 nonché al Registro delle Persone giuridiche presso la Prefettura di Torino al n. 609, soggetto incorporando.

Si ricorda come siano Soci Fondatori di LINKS i seguenti soggetti giuridici:

- la Compagnia di San Paolo, codice fiscale 00772450011, con sede legale in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 75;
- il Politecnico di Torino, codice fiscale e numero di partita iva 00518460019, con sede legale in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 24.

Non risultano presenti ad oggi Soci Sostenitori in LINKS.

Con riferimento ad ITHACA invece, risulta Socio Fondatore il Politecnico di Torino mentre ha la qualifica di Socio Ordinario la Compagnia di San Paolo.

Il progetto sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea di ITHACA ed all'approvazione da parte dell'organo deliberativo competente di Fondazione LINKS.

* * * * *

Quanto sopra premesso, agli organi statutariamente competenti per deliberare l'operazione straordinaria descritta



SI PRESENTA

Il seguente **Progetto congiunto di Fusione ai sensi e per gli effetti dell'art. 42-bis c.c. e dell'articolo 2501-ter c.c.** (di seguito "Progetto").

1. IL TIPO, LA DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, LA SEDE DEGLI ENTI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

ENTE INCORPORANDO

Denominazione	ITHACA - Information Technology for Humanitarian Assistance, Cooperation and Action
Tipo	Associazione senza scopo di lucro riconosciuta a livello nazionale
Sede legale	Via Pier Carlo Boggio n. 61 - 10138 Torino
Codice Fiscale	97682870015
Partita IVA	09524130011

Iscritta presso la Prefettura di Torino Registro delle Persone Giuridiche al n. 609.

Oggetto sociale	Operare nel settore dei sistemi d'allerta precoci e di risposta alle emergenze derivanti da catastrofi naturali a favore delle popolazioni colpite; svolgere un'attività di ricerca applicata tale da sviluppare metodologie e strumenti capaci di fornire risposte chiare e immediate sulla consistenza e localizzazione delle popolazioni colpite in caso di calamità naturali; la messa a punto di procedure e servizi che possano comunicare in tempo reale al personale umanitario le informazioni e i dati acquisiti dai sistemi di allerta precoce e/o dalle tecnologie sviluppate da ITHACA; la formazione di personale da inviare sui luoghi colpiti dalle catastrofi e/o di professionalità in grado di assicurare l'uso delle tecnologie sviluppate e lo scambio di personale tra Politecnico, SiTI e ONU nelle aree di information management e didattico.
-----------------	--

SA
SIC

ENTE INCORPORANTE

Denominazione	Fondazione LINKS - Leading Innovation and Knowledge for Society
Tipo	Fondazione riconosciuta a livello nazionale
Sede legale	Via Pier Carlo Boggio n. 61 - 10138 Torino
Codice Fiscale	97810470019
Partita IVA	11904960017

Iscritta presso la Prefettura di Torino Registro delle Persone Giuridiche al n. 907

Oggetto sociale

Promuovere, condurre e potenziare iniziative e progetti di ricerca nell'ambito delle scienze politecniche dell'architettura e dell'ingegneria, caratterizzati da elevato grado di multidisciplinarietà e volti a sperimentare processi innovativi guidati da conoscenze specifiche o tecnologiche (knowledge or technology driven) che tengano conto del ruolo delle tecnologie abilitanti - quali a esempio quelle dell'informazione e delle telecomunicazioni - e della loro applicazione alla luce delle scienze territoriali e della capacità di creare impatto socio-economico su scala locale.

2. LO STATUTO DELL'ENTE INCORPORANTE E LE EVENTUALI MODIFICHE DERIVANTI DALLA FUSIONE

Si evidenzia come lo statuto della Fondazione LINKS sia attualmente in corso di revisione da parte dell'Ente al fine di meglio adeguarlo alle nuove e mutate esigenze di governance emerse per meglio fronteggiare le nuove sfide dell'attuale contesto socio-economico e sull'opportunità di richiamare, tra le finalità perseguite dalla fondazione, espressamente le tecnologie digitali, che caratterizzano sempre maggiormente la realtà attuale, nonché l'allineamento alle politiche europee e internazionali sui temi della ricerca e dell'innovazione, considerata la sempre maggiore partecipazione della Fondazione a progetti cofinanziati da tali istituzioni e l'impatto di tali politiche a livello territoriale.

La bozza di nuovo statuto è stata sottoposta in data 31 marzo 2021 al Comitato dei Soci Fondatori e Sostenitori, il quale non ha formulato osservazioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi deliberato in data 12 aprile 2021 la definitiva approvazione del documento, la cui efficacia è in ogni caso sottoposta a condizione sospensiva fino a quando la modifica non verrà iscritta presso il Registro delle Persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Torino.

Il nuovo statuto della Fondazione LINKS integrerà - tra il resto - una modifica all'articolo 3 circa lo scopo e la finalità dell'Ente, la cui attuale formulazione è riportata al precedente punto 1, prevedendo la seguente nuova formulazione

La Fondazione, che non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di pubblica utilità e può operare in Italia e all'estero, ha come obiettivo la ricerca applicata e il trasferimento tecnologico per perseguire, attraverso l'impiego diffuso e pervasivo delle tecnologie digitali, l'innovazione e la trasformazione digitale della società, in coerenza con le linee guida dell'Unione Europea orientate alla metamorfosi digitale della società e con particolare attenzione alle ricadute e allo sviluppo dei territori di riferimento in termini di innovazione. Più specificatamente ha lo scopo di promuovere, sviluppare e condurre iniziative e progetti di ricerca scientifica e trasferimento tecnologico con particolare riferimento alle scienze politecniche, caratterizzati da elevato grado di multidisciplinarietà e volti a sperimentare processi complessi e innovativi guidati da conoscenze specifiche o tecnologiche (knowledge or

technology driven) che tengano conto del ruolo delle tecnologie abilitanti - quali a esempio quelle digitali- e della capacità di creare attraverso queste impatto socio- economico su scala territoriale.

In particolare, essa intende:

- sviluppare le sinergie derivanti dall'interazione fra competenze scientifiche, tecnologiche e industriali,
- ottimizzando le risorse economiche disponibili e finalizzandole a progetti di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico capaci di creare impatto economico e sociale;
- sviluppare e applicare i risultati della ricerca del sistema universitario in stretto coordinamento con esso, anche attraverso l'attrazione dei talenti su scala internazionale, favorendo il trasferimento dei risultati stessi verso soggetti privati o pubblici con l'obiettivo di stimolare e supportare azioni di sviluppo del territorio;
- favorire il rafforzamento dell'interazione fra la ricerca svolta nell'ambito dei predetti ambiti scientifici e il mondo delle imprese, finalizzandola all'internazionalizzazione del sistema socio-economico locale;
- sviluppare l'esplorazione di frontiere innovative del sapere con particolare riguardo agli approcci interdisciplinari e alla dimensione applicativa, promuovendo attività di scambio con realtà di ricerca nazionali, europee e internazionali;
- gestire l'indirizzamento, il coordinamento e la realizzazione di iniziative finalizzate all'innovazione della società nell'ambito delle linee di azione della Compagnia di San Paolo e del Politecnico.

Le finalità istituzionali della Fondazione LINKS, rivolte alla promozione, alla conduzione ed al potenziamento di iniziative e progetti di ricerca, ricomprendono le attività svolte da ITHACA nel settore dei sistemi d'allerta precoci e di risposta alle emergenze derivanti da catastrofi naturali a favore delle popolazioni colpite.

Lo statuto della Fondazione LINKS, il cui iter di variazione è avviato come meglio sopra precisato, non necessita di espresse modifiche per effetto dell'esclusiva Operazione, in quanto l'attuale nonché il futuro oggetto sociale già integrano le attività riconducibili all'associazione ITHACA.

Ai fini di una migliore rappresentazione si allega al presente Progetto, unitamente allo Statuto della Fondazione LINKS attualmente vigente (allegato sotto la **lettera A**), anche il nuovo statuto approvato in data 12 aprile 2021 e la cui efficacia è in ogni caso sottoposta a condizione sospensiva fino a quando la modifica non verrà iscritta presso il Registro delle Persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Torino (allegato sotto la **lettera B**).

3. IL RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI O QUOTE NONCHÉ L'EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO

La fattispecie non ricorre al caso concreto in considerazione della natura giuridica di Fondazione dell'entità che residuerà dall'Operazione.

4. LE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI O DELLE QUOTE DELL'ENTE INCORPORANTE

L'operazione non determinerà alcuna assegnazione di quote o azioni, non essendo queste riconducibili alla natura dell'Ente incorporante. Si specifica inoltre che per effetto dell'Operazione il fondo di dotazione di LINKS non subirà alcuna variazione ed il suo patrimonio risulterà incrementato di tutti gli elementi patrimoniali attivi e passivi riconducibili a ITHACA.

5. LA DATA DALLA QUALE TALI AZIONI O QUOTE PARTECIPANO AGLI UTILI

La fattispecie non ricorre al caso concreto in considerazione della natura non profit dell'Entità incorporante, condizione quest'ultima che prevede il divieto di distribuzione di utili sotto qualsiasi forma.

6. LA DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DEGLI ENTI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELL'ENTE INCORPORANTE

Gli effetti economici e patrimoniali delle operazioni compiute da ITHACA ed i conseguenti riflessi contabili e fiscali confluiranno nel bilancio di LINKS a decorrere dal 1° gennaio 2022 qualora l'atto di fusione venga iscritto presso il Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Prefettura di Torino entro il 31 dicembre 2021; qualora l'iscrizione intervenga successivamente a tale data, gli effetti di cui all'art. 2501-ter co. 1 n. 6 c.c. verranno posticipati al primo giorno del mese successivo a quello in cui l'iscrizione ha avuto luogo.

SPC

7. IL TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

L'Operazione non riserva differenti trattamenti a particolari categorie di azionisti o ai possessori di titoli diversi da titoli partecipativi.

8. I VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli amministratori degli Enti partecipanti alla fusione.

* * * * *


Vengono allegati al presente progetto congiunto di fusione i seguenti documenti:

Allegato A Statuto dell'Entità incorporante, ovvero la Fondazione LINKS, nella sua attuale formulazione vigente.

Allegato B Statuto dell'Entità incorporante, ovvero la Fondazione LINKS, nella nuova formulazione, la cui efficacia è subordinata all'avvenuta iscrizione presso il Registro delle Persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Torino.

Torino, 12 aprile 2021

p. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione LINKS



Fondazione LINKS
Leading Innovation & Knowledge for Society
Presidente
Prof. Marco Mezzalama

Torino, 15 aprile 2021

p. Il Consiglio di Amministrazione di ITHACA



ITHACA
Information Technology for Humanitarian
Assistance, Cooperation and Action
Via P.C. Boggio 61 - 10138 Torino
Tel. 011.1975.1111 Fax 011.1975.1122

STATUTO DELLA FONDAZIONE LINKS – *Leading Innovation & Knowledge for Society*

Articolo 1

(Denominazione e sede)

1. La Fondazione LINKS – *Leading Innovation & Knowledge for Society* o brevemente Fondazione LINKS (di seguito la "Fondazione") ha sede legale in Torino.

Articolo 2

(Durata)

1. La Fondazione non ha limiti di durata.

Articolo 3

(Scopo e finalità)

1. La Fondazione, che non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di pubblica utilità e può operare in Italia e all'estero, ha lo scopo di promuovere, condurre e potenziare iniziative e progetti di ricerca nell'ambito delle scienze politecniche dell'architettura e dell'ingegneria, caratterizzati da elevato grado di multidisciplinarietà e volti a sperimentare processi innovativi guidati da conoscenze specifiche o tecnologiche (*knowledge or technology driven*) che tengano conto del ruolo delle tecnologie abilitanti - quali a esempio quelle dell'informazione e delle telecomunicazioni - e della loro applicazione alla luce delle scienze territoriali e della capacità di creare impatto socio-economico su scala locale. In particolare essa intende:

- a) sviluppare le sinergie derivanti dall'interazione fra competenze scientifiche, tecnologiche e industriali, ottimizzando le risorse economiche disponibili e finalizzandole a progetti di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico capaci di creare impatto economico e sociale su scala urbana e regionale;
- b) sviluppare e applicare i risultati della ricerca del sistema universitario in stretto coordinamento con esso, finalizzandoli allo sviluppo del territorio e all'attrazione dei talenti su scala internazionale;
- c) favorire il rafforzamento dell'interazione fra la ricerca svolta nell'ambito delle predette scienze politecniche e il mondo delle imprese, finalizzandola all'internazionalizzazione del sistema socio-economico locale.

2. A tal fine la Fondazione può intraprendere tutte le attività strumentali ritenute utili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali previste dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 4

(Soci Fondatori)

1. Sono soci Fondatori la Compagnia di San Paolo e il Politecnico di Torino, che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, nonché gli altri enti pubblici o privati che vengano ammessi come tali con deliberazione del Comitato dei Soci Fondatori e Sostenitori (di seguito anche il "Comitato").

Articolo 5

(Soci Sostenitori)

1. Possono assumere la qualifica di socio Sostenitore, su proposta del Consiglio di Amministrazione e con deliberazione del Comitato, le associazioni, le università, i centri e gli istituti di ricerca, gli enti, le società e le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante apporti in denaro, secondo predeterminate modalità e in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con attività, anche professionali, di particolare rilievo o con il conferimento o la messa a disposizione di beni materiali o immateriali.

2. I soci Sostenitori possono altresì destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito dell'attività della Fondazione e approvati dal Consiglio di Amministrazione.

3. La qualifica di socio Sostenitore non comporta alcun obbligo né diritto sull'organizzazione della Fondazione né alcun potere da esercitare in seno alla stessa e non comporta alcun obbligo ulteriore rispetto a quello degli impegni già assunti.

4. La qualifica di socio Sostenitore è annuale e deve essere riconfermata di anno in anno, sulla base di quanto previsto al punto 1. di questo articolo, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione da adottarsi prima della scadenza.

Articolo 6

(Esclusione, recesso e decadenza)

1. I soci Fondatori cessano di far parte della Fondazione per recesso.

2. I soci Sostenitori cessano di far parte della Fondazione per recesso, esclusione o decadenza.
 3. In caso di recesso resta fermo il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
 4. Il recesso di anche uno solo dei soci Fondatori Compagnia di San Paolo e Politecnico di Torino costituisce causa di estinzione della Fondazione, che sarà posta in liquidazione ai sensi dell'art. 30 del Codice Civile.
 5. L'esclusione, nei casi previsti dal presente Statuto e dalla legge, è deliberata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dal Comitato.
- I casi di esclusione proponibili dal Consiglio di Amministrazione sono:
- a) attività contrarie agli interessi e alle finalità della Fondazione;
 - b) grave danno morale o materiale alla Fondazione;
 - c) mancata osservanza delle norme del presente Statuto, delle direttive del Consiglio di Amministrazione e dei regolamenti di esecuzione emanati.
6. Il socio Sostenitore decade dalla Fondazione in caso di ritardo di oltre sei mesi nel pagamento di un'annualità dei contributi dovuti alla Fondazione stessa, fermo l'obbligo di assicurare i contributi ancora dovuti ai sensi del precedente art. 4, nonché in caso di mancata riconferma annuale.
 7. I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto di avere alcun rimborso dalla Fondazione.

Articolo 7 (Patrimonio)

1. Il Patrimonio della Fondazione è composto:
 - a) dal fondo di dotazione indisponibile conferito in sede di atto costitutivo e da quanto conferito successivamente a tale titolo dai membri della Fondazione;
 - b) dalle risorse economiche e dai conferimenti in natura che pervengano alla Fondazione, con espressa destinazione a incremento del patrimonio, da parte di membri o sostenitori della Fondazione ovvero da altri soggetti quali persone fisiche, enti, istituzioni e persone giuridiche pubbliche o private.

Articolo 8 (Proventi)

1. La Fondazione persegue le proprie finalità mediante:
 - a) i frutti del patrimonio e gli avanzi di gestione, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - b) i contributi dei soci Fondatori e dei soci Sostenitori, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - c) donazioni e disposizioni testamentarie ed ogni altro contributo derivante da Enti pubblici, da persone giuridiche e da privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
 - d) i proventi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione nel rispetto delle norme previste dal presente Statuto.

Articolo 9 (Organi e direzione)

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Comitato dei Soci Fondatori e Sostenitori;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) un Vice Presidente, con funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
 - e) l'Advisory Board;
 - f) l'Organo di Controllo;
 - g) il Revisore dei Conti.
2. È inoltre prevista la nomina di un Direttore.

Articolo 10 (Comitato dei Soci Fondatori e Sostenitori)

1. Il Comitato ha funzione di impulso e verifica dell'operato del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Comitato, cui partecipano i soci Fondatori e i soci Sostenitori, rappresenta tutti i membri della Fondazione e le sue deliberazioni, assunte in conformità al presente Statuto, vincolano tutti i membri, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
3. Possono intervenire alle riunioni del Comitato tutti i soci Fondatori nonché i soci Sostenitori in regola con il versamento dei contributi, se e in quanto dovuti.
4. Ogni socio, mediante delega scritta, può farsi rappresentare nelle riunioni del Comitato.

Articolo 11

(Deliberazioni del Comitato dei Soci Fondatori e Sostenitori)

1. Il Comitato è convocato almeno due volte all'anno dal Presidente, che ne presiede le riunioni, e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da uno dei due soci Fondatori che hanno sottoscritto l'atto costitutivo o dall'Organo di Controllo.
2. In caso di assenza, impedimento o rinuncia del Presidente, le riunioni sono presiedute dal Vice Presidente vicario o da altra persona designata dai partecipanti.
3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare e la relativa documentazione, deve essere inviato ai soci Fondatori, ai soci Sostenitori, al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo mediante posta elettronica, lettera raccomandata, telegramma, telefax o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire con le stesse modalità con preavviso di 48 ore.
4. I verbali delle riunioni del Comitato sono redatti da un segretario individuato, di volta in volta, dai partecipanti e sottoscritti dal medesimo e dal soggetto che presiede.
5. Le riunioni del Comitato, a condizione che ne sia fatta espressa indicazione nell'avviso di convocazione, possono essere tenute in audio/video conferenza, sempre che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri.
6. Nelle riunioni del Comitato a ciascun socio Fondatore spettano 4 voti e all'insieme dei soci Sostenitori 2 voti.

Articolo 12

(Compiti del Comitato dei Soci Fondatori e Sostenitori)

1. Al Comitato devono essere sottoposti dal Consiglio di Amministrazione, prima della loro definitiva approvazione da parte del Consiglio stesso e con facoltà di formulare osservazioni:
 - a) il bilancio preventivo;
 - b) il bilancio consuntivo, con la relazione dell'Organo di Controllo e dell'eventuale Revisore dei Conti;
 - c) le modifiche statutarie, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione.
- Il Comitato è inoltre competente a deliberare:
- a) l'ammissione di nuovi soci Fondatori e soci Sostenitori;
 - b) l'esclusione di soci Sostenitori;
 - c) la determinazione e la variazione dei contributi annuali dei soci Sostenitori.
2. Le deliberazioni del Comitato sono assunte con il voto favorevole di due terzi dei voti rappresentati, con arrotondamento per eccesso all'unità, se necessario.
 3. Per le deliberazioni relative all'ammissione di nuovi soci Fondatori e soci Sostenitori e all'esclusione di soci Sostenitori, è richiesto in ogni caso il voto favorevole di tutti i soci Fondatori.

Articolo 13

(Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è formato da un numero di componenti variabile da sei a sette, incluso il Presidente, di cui:
 - a) quattro nominati dal socio Fondatore Compagnia di San Paolo;
 - b) due nominati dal socio Fondatore Politecnico di Torino, incluso il Presidente nominato dal Rettore in accordo con il socio Fondatore Compagnia di San Paolo;
 - c) uno nominato a maggioranza dai soci Sostenitori, qualora esista tale categoria di soci.
2. I Consiglieri durano in carica per tre esercizi finanziari, più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di mandato, e non possono rimanere in carica per più di due mandati consecutivi. Al fine del computo dei mandati, si considerano i mandati espletati per un lasso di tempo superiore alla metà della durata prevista.
3. I soci provvedono, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto, alla sostituzione dei Consiglieri nominati e che, per qualunque ragione, siano venuti a cessare dalla carica prima della naturale scadenza della stessa: i Consiglieri così nominati restano in carica per la durata residua del mandato. Qualora per dimissioni o altra causa venga meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio s'intende dimissionario e i soci provvedono, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto, a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione.
4. I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di requisiti professionali adeguati attinenti all'attività della Fondazione. Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese occasionate dalla carica, fermo restando quanto previsto al successivo art. 16 per quanto riguarda il Presidente.

Articolo 14

(Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione. Si riunisce almeno quattro volte l'anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri.
 2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri e all'Organo di Controllo mediante posta elettronica, lettera raccomandata, telegramma, telefax o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con le stesse modalità con preavviso di 48 ore.
 3. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile ai Consiglieri e all'Organo di Controllo in tempo utile per il relativo esame.
 4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in audio/video conferenza con applicazione della disciplina prevista dal presente Statuto per il Comitato.
 5. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e delibera validamente con la presenza e il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, con arrotondamento per eccesso all'unità se necessario, ad eccezione delle deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui alla lettera h) del successivo art. 15 per le quali occorre il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, sempre con arrotondamento per eccesso all'unità se necessario.
 6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Direttore. Il Presidente designa, di volta in volta, il soggetto cui affidare la verbalizzazione.
- Possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto e con diritto d'intervento, il Presidente e il Segretario Generale della Compagnia di San Paolo o loro delegati.

Articolo 15

(Poteri del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della Fondazione, a eccezione di quanto riservato dalla legge o dal presente Statuto al Comitato. A titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:
 - a) definisce le linee generali di attività della Fondazione nonché gli obiettivi, i programmi e i progetti della stessa;
 - b) assume deliberazioni in merito alla gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria della Fondazione;
 - c) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, dopo che gli stessi sono stati sottoposti al Comitato e tenuto conto delle eventuali osservazioni da quest'ultimo formulate;
 - d) nomina il Direttore, su indicazione del socio Fondatore Politecnico di Torino, definendone il trattamento economico, il perimetro delle competenze e i poteri esercitabili;
 - e) costituisce eventualmente l'Advisory Board e ne nomina i membri;
 - f) può delegare al Presidente, al Vice Presidente, ai Consiglieri e al Direttore ulteriori poteri rispetto a quelli conferiti dal presente Statuto, per singoli atti o categorie di atti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio;
 - g) delibera in ordine alla riconferma dei soci Sostenitori;
 - h) approva le modifiche del presente Statuto, nei limiti di legge, nonché lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione.

Articolo 16

(Presidente)

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Rettore del Politecnico di Torino in accordo con il socio Fondatore Compagnia di San Paolo.
2. Il Presidente rimane in carica per 3 esercizi finanziari e cessa alla data di conclusione del mandato medesimo, più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di mandato, e non può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi. Al fine del computo dei mandati, si considerano i mandati espletati per un lasso di tempo superiore alla metà della durata prevista. Qualora il Presidente cessi per qualsiasi motivo dalla sua carica prima della scadenza triennale, si deve provvedere, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto, a sostituirlo tempestivamente. Il Presidente così nominato resta in carica per la durata residua del mandato.
3. Al Presidente spettano la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio, e i connessi poteri di firma. Lo stesso:
 - a) convoca e presiede il Comitato e ne stabilisce l'ordine del giorno;
 - b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e sovrintende all'attuazione delle relative deliberazioni;
 - c) convoca e presiede l'Advisory Board.

4. Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i suoi membri, un Vice Presidente vicario che, in caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.
5. Qualora il Presidente e il Vice Presidente vicario siano assenti o temporaneamente impediti, i poteri del Presidente sono esercitati dal Consigliere più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, da quello più anziano d'età.
6. Al Presidente spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo onnicomprensivo, determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di Controllo.

Articolo 17 (Direttore)

1. Il Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Socio Fondatore Politecnico di Torino, nomina il Direttore.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva ed eventualmente modifica un Regolamento Interno, in cui definisce, tra l'altro, il perimetro delle competenze, i poteri esercitabili dal Direttore e le modalità con cui lo stesso potrà proporre istanze al Consiglio di Amministrazione, ferme restando in ogni caso le disposizioni relative alla carica di Direttore contenute nel presente Statuto. Il Direttore rimane in carica per tre esercizi finanziari e comunque non oltre la scadenza o la decadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.
3. Il Direttore deve essere in possesso di requisiti professionali adeguati attinenti all'attività della Fondazione, in particolare deve possedere significative competenze gestionali e scientifiche coerenti con le finalità della Fondazione.
4. Il Direttore nell'ambito dei settori allo stesso affidati:
 - a) ha la responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento della Fondazione;
 - b) sovrintende alla gestione del personale;
 - c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, cui risponde del suo operato;
 - d) predispone i progetti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
 - e) tiene i registri e la contabilità della Fondazione e conserva la documentazione inerente all'attività amministrativa e istituzionale.
5. Il Direttore esercita tutti i poteri a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione, anche mediante procura notarile riguardante singoli atti o categorie di atti.
6. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Direttore, le relative funzioni sono svolte da altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18 (Advisory Board)

1. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione costituire un Advisory Board, a carattere consultivo, nominandone i membri in un numero minimo di tre e un massimo di sette, scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei campi d'intervento della Fondazione e proposte dai soci Sostenitori.
2. I membri dell'Advisory Board rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi. Al fine del computo dei mandati, si considerano i mandati espletati per un lasso di tempo superiore alla metà della durata prevista.
3. Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì, per il rimanente periodo di durata del mandato, alla sostituzione dei membri dell'Advisory Board che, per qualunque ragione, siano venuti a cessare dalla carica prima della naturale scadenza della stessa: i membri così nominati restano in carica per la durata residua del mandato.
4. L'Advisory Board è presieduto dal Presidente della Fondazione ed esprime il proprio parere sulle questioni a esso sottoposte dal Consiglio di Amministrazione, formulando proposte in ordine alle modalità di perseguimento degli scopi della Fondazione, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di lungo periodo e le aree di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico da esso ritenuto di maggiore interesse per il perseguimento dei fini statuari, nonché le modalità di coinvolgimento attivo dei soci Sostenitori nei programmi di ricerca. L'Advisory Board si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.
5. Ai membri dell'Advisory Board spetta il rimborso delle spese occasionate dalla carica, sentito l'Organo di Controllo.

Articolo 19 (Organo di Controllo)

1. Salvo diversa disposizione di legge, la Fondazione si dota di un Organo di Controllo, costituito da tre membri effettivi, di cui due nominati dal socio Fondatore Compagnia di San Paolo e uno dal socio Fondatore Politecnico di Torino, e due supplenti, nominati uno ciascuno dai soci Fondatori Compagnia di San Paolo e Politecnico di Torino. All'atto della nomina i predetti soci indicano di comune accordo quale dei membri effettivi ricopre la carica di Presidente.
2. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi finanziari, più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di mandato, e i suoi componenti non possono rimanere in carica per più di due

mandati consecutivi. Al fine del computo dei mandati, si considerano i mandati espletati per un lasso di tempo superiore alla metà della durata prevista.

3. Le attribuzioni e i doveri dell'Organo di Controllo sono quelli stabiliti dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile, ivi compresa la funzione di revisione legale dei conti di cui all'art. 2409 bis del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 20.

4. I membri dell'Organo di Controllo devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

5. Le riunioni dell'Organo di Controllo possono essere anche tenute in audio/video conferenza con applicazione della disciplina prevista dal presente Statuto per il Comitato.

6. All'Organo di Controllo spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo onnicomprensivo determinato all'atto della nomina.

Articolo 20 (Revisore dei Conti)

1. La funzione di revisione legale dei conti di cui all'art. 2409 bis del Codice Civile può essere affidata ad un Revisore dei Conti iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e nominato congiuntamente dal socio Fondatore Compagnia di San Paolo e dal socio Fondatore Politecnico di Torino.

2. Il Revisore dura in carica per tre esercizi finanziari, più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di mandato, e non può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi. Al fine del computo dei mandati, si considerano i mandati espletati per un lasso di tempo superiore alla metà della durata prevista.

3. Al Revisore spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo onnicomprensivo determinato all'atto della nomina.

4. In caso di nomina del Revisore dei Conti permangono in capo all'Organo di Controllo i restanti attribuzioni e doveri di cui al precedente art. 19.

Articolo 21 (Bilanci)

1. L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

3. Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo per l'anno successivo.

4. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere sottoposti al Comitato ai sensi del precedente art. 12.

5. È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o patrimonio, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge.

Articolo 22 (Estinzione)

1. Sono cause di estinzione le ipotesi previste dall'art. 28 del Codice Civile, restandone esclusa la trasformazione. Costituisce inoltre causa di estinzione l'ipotesi prevista dall'art. 6 del presente Statuto.

2. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, i beni residuali sono devoluti, d'intesa tra i soci Fondatori, ad enti che perseguano finalità analoghe a quelle poste a oggetto dell'attività della Fondazione.

Articolo 23 (Norme transitorie finali)

1. Fino a quando la Fondazione non rientrerà tra le fondazioni di ricerca di cui all'art. 6 del D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010:

. al Presidente non può essere attribuito, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, alcun compenso;

. il Consiglio di Amministrazione è formato da 5 componenti di cui 3 nominati dal socio Fondatore Compagnia di San Paolo e 2 nominati dal socio Fondatore Politecnico di Torino, incluso il Presidente nominato dal Rettore in accordo con il socio Fondatore Compagnia di San Paolo.

2. Per quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano i principi generali di diritto e le norme del Codice Civile in materia di tempo in tempo vigenti.

Firmato:

Francesco PROFUMO


Marco GILLI

Claudio COMBA

Denis CINIERI

Remo Maria MORONE


ITHACA
Information Technology for Humanitarian
Assistance, Cooperation and Action
Via P.C. Boggio 61 - 10138 Torino
Tel. 011.1975.1111 Fax 011.1975.1122


Fondazione LINKS
Leading Innovation & Knowledge for Society
Presidente
Prof. Marco Mezzalama

Articolo 1 - (Denominazione e sede)

1. La Fondazione LINKS – Leading Innovation & Knowledge for Society o brevemente Fondazione LINKS (di seguito la “Fondazione”) ha sede legale in Torino.

Articolo 2 - (Durata)

1. La Fondazione non ha limiti di durata.

Articolo 3 - (Scopo e finalità)

1. La Fondazione, che non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di pubblica utilità e può operare in Italia e all'estero, ha come obiettivo la ricerca applicata e il trasferimento tecnologico per perseguire, attraverso l'impiego diffuso e pervasivo delle tecnologie digitali, l'innovazione e la trasformazione digitale della società, in coerenza con le linee guida dell'Unione Europea orientate alla metamorfosi digitale della società e con particolare attenzione alle ricadute e allo sviluppo dei territori di riferimento in termini di innovazione. Più specificatamente ha lo scopo di promuovere, sviluppare e condurre iniziative e progetti di ricerca scientifica e trasferimento tecnologico con particolare riferimento alle scienze politecniche, caratterizzati da elevato grado di multidisciplinarietà e volti a sperimentare processi complessi e innovativi guidati da conoscenze specifiche o tecnologiche (knowledge or technology driven) che tengano conto del ruolo delle tecnologie abilitanti - quali a esempio quelle digitali - e della capacità di creare attraverso queste impatto socio-economico su scala territoriale.

In particolare essa intende:

- a) sviluppare le sinergie derivanti dall'interazione fra competenze scientifiche, tecnologiche e industriali, ottimizzando le risorse economiche disponibili e finalizzandole a progetti di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico capaci di creare impatto economico e sociale ;
- b) sviluppare e applicare i risultati della ricerca del sistema universitario in stretto coordinamento con esso, anche attraverso l'attrazione dei talenti su scala internazionale, favorendo il trasferimento dei risultati stessi verso soggetti privati o pubblici con l'obiettivo di stimolare e supportare azioni di sviluppo del territorio;
- c) favorire il rafforzamento dell'interazione fra la ricerca svolta nell'ambito dei predetti ambiti scientifici e il mondo delle imprese, finalizzandola all'internazionalizzazione del sistema socio-economico locale;
- d) sviluppare l'esplorazione di frontiere innovative del sapere con particolare riguardo agli approcci interdisciplinari e alla dimensione applicativa, promuovendo attività di scambio con realtà di ricerca nazionali, europee e internazionali;
- f) gestire l'indirizzamento, il coordinamento e la realizzazione di iniziative finalizzate all'innovazione della società nell'ambito delle linee di azione della Compagnia di San Paolo e del Politecnico.

2. A tal fine la Fondazione può intraprendere tutte le attività strumentali ritenute utili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. La Fondazione nelle sue attività persegue la responsabilità sociale in coerenza con la missione dei suoi soci fondatori nonché la sostenibilità.

4. La Fondazione nel perseguire lo scopo sociale di cui ai commi precedenti riconosce in tali ambiti come riferimento i programmi e gli obiettivi pluriennali definiti e approvati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e dalla Repubblica Italiana.

Articolo 4 - (Soci Fondatori)

1. Sono soci Fondatori la Compagnia di San Paolo e il Politecnico di Torino.

Articolo 5 - (Soci Sostenitori)

1. Possono assumere la qualifica di socio Sostenitore, su proposta del Consiglio di Amministrazione e con deliberazione del Comitato dei Soci Fondatori e dei Soci Sostenitori, le associazioni, le università, i centri e gli istituti di ricerca, gli enti, le società e le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante apporti in denaro, secondo predeterminate modalità e in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con attività, anche professionali, di particolare rilievo o con il conferimento o la messa a disposizione di beni materiali o immateriali.

2. I soci Sostenitori possono altresì destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito dell'attività della Fondazione e approvati dal Consiglio di Amministrazione.

3. La qualifica di socio Sostenitore non comporta alcun obbligo né diritto sull'organizzazione della Fondazione né alcun potere da esercitare in seno alla stessa e non comporta alcun obbligo ulteriore rispetto a quello degli impegni già assunti.

4. La qualifica di socio Sostenitore è annuale e deve essere riconfermata di anno in anno, sulla base di quanto previsto al punto 1. di questo articolo, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione da adottarsi prima della scadenza.

Articolo 6 - (Esclusione, recesso e decadenza)

1. I soci Fondatori cessano di far parte della Fondazione per recesso.

2. I soci Sostenitori cessano di far parte della Fondazione per recesso, esclusione o decadenza.

3. In caso di recesso resta fermo il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

4. Il recesso di anche uno solo dei soci Fondatori Compagnia di San Paolo e Politecnico di Torino costituisce causa di estinzione della Fondazione, che sarà posta in liquidazione ai sensi dell'art. 30 del Codice Civile.

5. L'esclusione, nei casi previsti dal presente Statuto e dalla legge, è deliberata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dal Comitato.

I casi di esclusione proponibili dal Consiglio di Amministrazione sono:

- a) attività contrarie agli interessi e alle finalità della Fondazione;
- b) grave danno morale o materiale alla Fondazione;
- c) mancata osservanza delle norme del presente Statuto, delle direttive del Consiglio di Amministrazione e dei regolamenti di esecuzione emanati.

6. Il socio Sostenitore decade dalla Fondazione in caso di ritardo di oltre sei mesi nel pagamento di un'annualità dei contributi dovuti alla Fondazione stessa, fermo l'obbligo di assicurare i contributi ancora dovuti ai sensi del precedente art. 4, nonché in caso di mancata riconferma annuale.

7. I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto di avere alcun rimborso dalla Fondazione.

Articolo 7 - (Patrimonio)

1. Il Patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione indisponibile conferito in sede di atto costitutivo e da quanto conferito successivamente a tale titolo dai membri della Fondazione;
- b) dai fondi di dotazione patrimoniale disponibili, costituiti dalle risorse economiche e dai conferimenti in natura che pervengano alla Fondazione, con espressa destinazione a incremento del patrimonio, da parte di membri o sostenitori della Fondazione ovvero da altri soggetti quali persone fisiche, enti, istituzioni e persone giuridiche pubbliche o private, nonché dagli avanzi di gestione non espressamente destinati all'incremento del fondo di dotazione indisponibile.

Ad eccezione del fondo di dotazione indisponibile il patrimonio e le rendite che ne derivano, vincolati al perseguimento delle finalità statutarie, sono utilizzabili anche per il ripiano dei disavanzi di gestione.

8/1
SRC

Articolo 8 - (Perseguimento finalità)

1. La Fondazione persegue le proprie finalità mediante:

- a) i fondi di dotazione patrimoniale disponibili;
- b) i frutti del patrimonio e gli avanzi di gestione, non espressamente destinati all'incremento del fondo di dotazione indisponibile;
- b) i contributi dei soci Fondatori e dei soci Sostenitori, non espressamente destinati all'incremento del fondo di dotazione indisponibile c) donazioni e disposizioni testamentarie ed ogni altro contributo derivante da Enti pubblici, da persone giuridiche e da privati, non espressamente destinati all'incremento del fondo di dotazione indisponibile;
- d) i proventi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione nel rispetto delle norme previste dal presente Statuto.

Articolo 9 - (Organi e direzione)

1. Sono organi della Fondazione:

- a. il Comitato dei Soci Fondatori e Sostenitori;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. un Vice Presidente, con funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
- e. il Comitato Scientifico;
- f. l'Organo di Controllo;
- g. il Revisore dei Conti.

2. È inoltre prevista la nomina di un Direttore Generale.

Articolo 10 - (Comitato dei Soci Fondatori e Sostenitori)

- 1. Il Comitato ha funzione di impulso e verifica dell'operato del Consiglio di Amministrazione.
- 2. Il Comitato, cui partecipano i soci Fondatori e i soci Sostenitori, rappresenta tutti i membri della Fondazione e le sue deliberazioni, assunte in conformità al presente Statuto, vincolano tutti i membri, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
- 3. Possono intervenire alle riunioni del Comitato i soci Fondatori nonché i soci Sostenitori in regola con il versamento dei contributi, se e in quanto dovuti.
- 4. Ogni socio, mediante delega scritta, può farsi rappresentare nelle riunioni del Comitato.

Articolo 11 - (Deliberazioni del Comitato dei Soci Fondatori e Sostenitori)

- 1. Il Comitato è convocato almeno due volte all'anno dal Presidente, che ne presiede le riunioni, e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da uno dei due soci Fondatori che hanno sottoscritto l'atto costitutivo o dall'Organo di Controllo.
- 2. In caso di assenza, impedimento o rinuncia del Presidente, le riunioni sono presiedute dal Vice Presidente vicario o da altra persona designata dai partecipanti.
- 3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare e la relativa documentazione, deve essere inviato ai soci Fondatori, ai soci Sostenitori, al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo mediante posta elettronica, lettera raccomandata, telegramma, telefax o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire con le stesse modalità con preavviso di 48 ore.
- 4. I verbali delle riunioni del Comitato sono redatti da un segretario individuato, di volta in volta, dai partecipanti e sottoscritti dal medesimo e dal soggetto che presiede.



5. Le riunioni del Comitato, a condizione che ne sia fatta espressa indicazione nell'avviso di convocazione, possono essere tenute in audio/video conferenza, sempre che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri.

6. Nelle riunioni del Comitato a ciascun socio Fondatore spettano 4 voti e all'insieme dei soci Sostenitori 2 voti.

Articolo 12 - (Compiti del Comitato dei Soci Fondatori e Sostenitori)

1. Al Comitato devono essere sottoposti per approvazione dal Consiglio di Amministrazione : a) il bilancio preventivo;

b) il bilancio consuntivo, con la relazione dell'Organo di Controllo e dell'eventuale Revisore dei Conti;

c) le modifiche statutarie, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione.

Il Comitato è inoltre competente a deliberare:

a) l'ammissione di nuovi soci Sostenitori;

b) l'esclusione di soci Sostenitori;

c) la determinazione e la variazione dei contributi annuali dei soci Sostenitori

d) la determinazione dei compensi dei consiglieri, incluso il Presidente e i consiglieri investiti di particolari cariche;

e) la determinazione dei compensi dell'Organo di Controllo

f) la determinazione del compenso del Revisore dei Conti ove nominato.

2. Le deliberazioni del Comitato sono assunte con il voto favorevole di due terzi dei voti rappresentati, con arrotondamento per eccesso all'unità, se necessario.

3. Per le deliberazioni relative all'ammissione di nuovi soci Sostenitori e all'esclusione di soci Sostenitori, è richiesto in ogni caso il voto favorevole dei soci Fondatori.

Articolo 13 - (Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è formato da un numero di componenti fino ad un massimo di 9, incluso il Presidente, così designati:

a) quattro nominati dal socio Fondatore Compagnia di San Paolo;

b) tre nominati dal socio Fondatore Politecnico di Torino, incluso il Presidente previa informativa al socio Fondatore Compagnia di San Paolo

c) fino a 2 designati a maggioranza dai soci Sostenitori, qualora esista tale categoria di soci.

Almeno uno dei membri nominati rispettivamente da ciascun socio fondatore deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In tal caso il possesso dei suddetti requisiti di indipendenza è verificato dal Consiglio di Amministrazione alla prima seduta successiva alla nomina dell'amministratore, nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza del medesimo. A tal fine, l'amministratore fornisce tutti gli

elementi necessari o utili alle valutazioni del Consiglio di Amministrazione, che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sull'indipendenza dell'amministratore. Il venir meno dei requisiti di indipendenza di un Consigliere non ne determina la decadenza se rimane integro il numero minimo di Consiglieri nominati da ciascun Socio Fondatore in possesso del requisito richiesto.

2. I Consiglieri durano in carica per tre esercizi finanziari, più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di mandato, e non possono rimanere in carica per più di due mandati consecutivi. Al fine del computo dei mandati, si considerano i mandati espletati per un lasso di tempo superiore alla metà della durata prevista.

3. I soci provvedono, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto, alla sostituzione dei Consiglieri nominati e che, per qualunque ragione, siano venuti a cessare dalla carica prima della naturale scadenza della stessa: i Consiglieri così nominati restano in carica per la durata residua del mandato.

Qualora per dimissioni o altra causa venga meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio s'intende dimissionario e i soci provvedono, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto, a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione.

4. I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di requisiti professionali adeguati attinenti all'attività della Fondazione.

5. Ai Consiglieri, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, può essere riconosciuto un compenso annuo o un gettone di presenza determinati dal Comitato.

Articolo 14 - (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione. Si riunisce almeno quattro volte l'anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri.

2. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri e all'Organo di Controllo mediante posta elettronica, lettera raccomandata, telegramma, telefax o qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con le stesse modalità con preavviso di 48 ore.

3. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno deve essere resa disponibile ai Consiglieri e all'Organo di Controllo in tempo utile per il relativo esame.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in audio/video conferenza con applicazione della disciplina prevista dal presente Statuto per il Comitato.

5. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito e delibera validamente con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, con arrotondamento per eccesso all'unità se necessario, ad eccezione delle deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui alla lettera h) del successivo art. 15 per le

quali occorre il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, sempre con arrotondamento per eccesso all'unità se necessario.

6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Direttore Generale. Il Presidente designa, di volta in volta, il soggetto cui affidare la verbalizzazione.

Possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto e con diritto d'intervento, il Presidente e il Segretario Generale della Compagnia di San Paolo o loro delegati.

Articolo 15 - (Poteri del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione sia ordinaria sia straordinaria della Fondazione, a eccezione di quanto riservato dalla legge o dal presente Statuto al Comitato. A titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:

- a) definisce le linee generali di attività della Fondazione nonché gli obiettivi, i programmi e i progetti della stessa;
- b) assume deliberazioni in merito alla gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria della Fondazione;
- c) predispone le proposte di bilanci consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione del Comitato d)
- nomina il Direttore Generale, su indicazione del socio Fondatore Compagnia di San Paolo, definendone il trattamento economico, il perimetro delle competenze e i poteri esercitabili;
- e) costituisce eventualmente il Comitato Scientifico, sentito il Comitato, e ne nomina i membri;
- f) può delegare al Presidente, al Vice Presidente, ai Consiglieri e al Direttore Generale ulteriori poteri rispetto a quelli conferiti dal presente Statuto, per singoli atti o categorie di atti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio;
- g) delibera in ordine alla riconferma dei soci Sostenitori;
- h) approva le proposte di modifiche del presente Statuto, nei limiti di legge, nonché lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione.

Il Consiglio può nominare al suo interno un Consigliere delegato determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalla legge e nel rispetto delle previsioni del presente statuto.

Articolo 16 - (Presidente)

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal socio Fondatore Politecnico di Torino , previa informativa al socio Fondatore Compagnia di San Paolo, e deve essere in possesso di requisiti di professionalità consistenti in una specifica competenza in materie scientifiche o gestionali.

2. Il Presidente rimane in carica per 3 esercizi finanziari e cessa alla data di conclusione del mandato medesimo, più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di mandato, e non può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi. Al fine del computo dei mandati, si considerano i mandati espletati per un lasso di tempo superiore alla metà della durata prevista. Qualora il Presidente cessi

per qualsiasi motivo dalla sua carica prima della scadenza triennale, si deve provvedere, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto, a sostituirlo tempestivamente. Il Presidente così nominato resta in carica per la durata residua del mandato.

3. Al Presidente spettano la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio, e i connessi poteri di firma. Lo stesso:

- a) convoca e presiede il Comitato e ne stabilisce l'ordine del giorno;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e sovrintende all'attuazione delle relative deliberazioni.

4. Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i suoi membri, un Vice Presidente vicario che, in caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.

5. Qualora il Presidente e il Vice Presidente vicario siano assenti o temporaneamente impediti, i poteri del Presidente sono esercitati dal Consigliere più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, da quello più anziano d'età.

6. Al Presidente spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo onnicomprensivo, determinato dal Comitato, sentito l'Organo di Controllo.

Articolo 17 - (Direttore Generale)

1. Il Consiglio di Amministrazione, nomina il Direttore Generale su indicazione del socio Fondatore Compagnia di San Paolo, previa informativa al socio fondatore Politecnico di Torino, determinandone durata in carica, compiti, poteri e compenso.

2. La carica di Direttore Generale può essere cumulata con quella di consigliere delegato ferme restando le disposizioni relative alla carica di Direttore Generale contenute nel presente Statuto

3. Il Direttore Generale deve essere in possesso di requisiti professionali adeguati attinenti all'attività della Fondazione, in particolare deve possedere significative competenze gestionali e scientifiche coerenti con le finalità della Fondazione.

4. Il Direttore Generale nell'ambito dei settori allo stesso affidati:

- a) ha la responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento della Fondazione;
- b) sovrintende alla gestione del personale;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, cui risponde del suo operato;
- d) predispone i progetti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- e) tiene i registri e la contabilità della Fondazione e conserva la documentazione inerente all'attività amministrativa e istituzionale.

5. Il Direttore Generale esercita tutti i poteri a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione, anche mediante procura notarile riguardante singoli atti o categorie di atti.

Articolo 18 - (Comitato Scientifico)

1. Il Comitato scientifico è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione ed esprime pareri e proposte in relazione agli indirizzi dell'attività scientifica della Fondazione. Il parere del Comitato scientifico, ove nominato, è obbligatorio ma non vincolante per gli atti di programmazione annuale e pluriennale sull'attività scientifica.
2. Il Comitato scientifico è composto da un numero massimo di 7 componenti. I membri del Comitato scientifico sono nominati dal Consiglio per una durata non superiore alla durata in carica dello stesso e possono essere rieletti, e sono scelti tra esperti di alta e riconosciuta competenza nelle aree scientifiche ove prevalentemente insistono le attività della Fondazione..
3. Al Comitato scientifico può essere richiesta la formulazione di pareri su questioni specifiche da parte del Consiglio di Amministrazione.
4. I membri del Comitato scientifico non possono svolgere attività di ricerca o di studio per conto della Fondazione.
5. Il comitato scientifico adotta un regolamento che disciplina il proprio funzionamento nel quadro delle prerogative stabilite dallo statuto e lo comunica al Consiglio di amministrazione per una presa visione preventiva alla sua adozione.
6. Ai membri del comitato scientifico può essere riconosciuto un emolumento, oltre il rimborso delle spese occasionate dalla carica, stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di Controllo e con il parere favorevole dei soci fondatori.

Articolo 19 - (Organo di Controllo)

1. Salvo diversa disposizione di legge, la Fondazione si dota di un Organo di Controllo, costituito da tre membri effettivi, di cui due nominati dal socio Fondatore Compagnia di San Paolo, tra cui il Presidente e uno dal socio Fondatore Politecnico di Torino, e due supplenti, nominati uno ciascuno dai soci Fondatori Compagnia di San Paolo e Politecnico di Torino.
2. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi finanziari, più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di mandato, e i suoi componenti non possono rimanere in carica per più di due mandati consecutivi. Al fine del computo dei mandati, si considerano i mandati espletati per un lasso di tempo superiore alla metà della durata prevista.
3. Le attribuzioni e i doveri dell'Organo di Controllo sono quelli stabiliti dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile, ivi compresa la funzione di revisione legale dei conti di cui all'art. 2409 bis del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 20.
4. I membri dell'Organo di Controllo devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.



5. Le riunioni dell'Organo di Controllo possono essere anche tenute in audio/video conferenza con applicazione della disciplina prevista dal presente Statuto per il Comitato.

6. All'Organo di Controllo spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo onnicomprensivo determinato dal Comitato.

Articolo 20 - (Revisore dei Conti)

1. La funzione di revisione legale dei conti di cui all'art. 2409 bis del Codice Civile può essere affidata ad un Revisore dei Conti iscritto nel registro dei revisori legali dei conti nominato dal Comitato.

2. Il Revisore dura in carica per tre esercizi finanziari, più precisamente fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di mandato, e non può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi. Al fine del computo dei mandati, si considerano i mandati espletati per un lasso di tempo superiore alla metà della durata prevista.

3. Al Revisore spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo onnicomprensivo determinato dal Comitato. 4. In caso di nomina del Revisore dei Conti permangono in capo all'Organo di Controllo i restanti attribuzioni e doveri di cui al precedente art. 19.

Articolo 21 - (Bilanci)

1. L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio consuntivo dell'anno precedente.

3. Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio preventivo per l'anno successivo.

4. Entro il 30 aprile di ogni anno il Comitato approva il progetto di bilancio consuntivo dell'anno precedente.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comitato approva il progetto di bilancio preventivo per l'anno successivo.

6. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione.

7. È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o patrimonio, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge.

Articolo 22 - (Estinzione)

1. Sono cause di estinzione le ipotesi previste dall'art. 28 del Codice Civile,.

Costituisce inoltre causa di estinzione l'ipotesi prevista dall'art. 6 del presente Statuto.

2. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, e fatto salvo il disposto dell'art. 42 del Codice Civile, i beni residuali sono devoluti, d'intesa tra i soci Fondatori, ad enti che perseguano finalità analoghe a quelle poste a oggetto dell'attività della Fondazione.

Articolo 23 -(Norme transitorie finali)

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano i principi generali di diritto e le norme del Codice Civile in materia di tempo in tempo vigenti.

ITHACA
Information Technology for Humanitarian
Assistance, Cooperation and Action
Via P.C. Boggio 61 - 10138 Torino
Tel. 011.1975.1111 Fax 011.1975.1122

Fondazione LINKS
Leading Innovation & Knowledge for Society
Presidente
Prof. Marco Mezzalama